



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 114 – 18 MARZO 2021**

Riunione del giorno 10 marzo 2021

**38.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI LLA  
TESSERATA:**

**Sig.ra Valentina GORGONE**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine       Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 33/2020-21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

**- GORGONE Valentina:** *“la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio ASD Sgeam Rozzano per la stagione sportiva 2019/20, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2020/21, come da atto della conclusione delle indagini del 17 novembre 2020 ritualmente notificato”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza in videoconferenza del 10 Marzo 2021 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav,



nessuno era presente per l'incolpata. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'incolpata;

### **OSSERVA**

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 20.08.2020 a firma del Presidente della Società ASD Sgeam Rozzano, Sig. Raffaello Della Penna, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Valentina Gorgone la quale, benché regolarmente invitata a sottoporsi a visita medico sportiva per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2020/2021, come da documentazione allegata all'esposto, non aveva provveduto alla trasmissione del certificato medico sportivo richiesto per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata la quale faceva pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali sostanzialmente affermava di aver abbandonato la pratica della pallavolo.

La Procura medesima, ritenendo le difese dell'incolpata non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, la deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpata, ritiene che la condotta contestata all'atleta sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che l'atleta Valentina Gorgone, benché regolarmente invitata per l'inizio dell'attività agonistica relativamente all'anno 2020/2021 a sottoporsi a visita medico sportiva, non ha inviato il certificato medico sportivo richiesto dal sodalizio di appartenenza ASD Sgeam Rozzano impedendo, in tal modo, che potesse perfezionarsi il suo tesseramento.



Le motivazioni addotte dall'inculpata non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza. Infatti, a seguito della richiesta effettuata dal sodalizio esponente, non si rinviene agli atti alcuna comunicazione da parte dell'atleta in relazione alla asserita volontà di non proseguire con l'attività pallavolistica.

Questo Tribunale, in merito, ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti ed i tesserati in genere sono comunque tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dall'inculpata appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Valentina Gorgone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 17 Marzo 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 marzo 2021